

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1427 del 12/05/2016
Oggetto	AUA - DITTA BENNET SpA NEL COMUNE DI COMACCHIO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1464 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 8349/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Bennet S.p.A.” con sede legale nel Comune di Milano (MI), via Goldoni n. 11 ed attività nel Comune di Comacchio (FE), località Collinara, via Valle Isola n. 9 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Comacchio n. 7994 del 16.02.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di commercio e distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 16.02.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara con il n. 1934 del 01.03.2016, presentata dalla Società “Bennet S.p.A.”, nella persona di Adriano De Zordi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Milano (MI), via Goldoni n. 11 ed attività nel Comune di Comacchio (FE), località Collinara, via Valle Isola n. 9, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di commercio e distribuzione carburanti;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Bennet S.p.A.” per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nel corpo idrico consorziale denominato “Canale Lidi”, rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 96862 del 06.12.2012;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'attività in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
- scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124), Atto della Provincia n°96862 de l 06.12.2012;
- Vista la nota della Società “Bennet S.p.A.”, allegata alla suddetta istanza, riguardante lo scarico di acque di prima pioggia, con la quale si comunica che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con atto n. 96862 del 06.12.2012;
- Vista la dichiarazione del tecnico incaricato dalla Società “Bennet S.p.A.” per la suddetta istanza, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'attività rispetta i limiti di rumorosità previsti dal Comune di Comacchio per la zona in cui è insediato;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio (assunta al PG di ARPAE Ferrara n. 4341 del 03.05.2016), contenente i seguenti allegati:
- la presa d'atto del Settore IV del Comune di Comacchio, espressa con nota prot. n. 10936 del 01.03.2016, riguardante l'attestazione del tecnico della ditta il quale dichiara, che “l'attività oggetto di autorizzazione rispetta la vigente normativa in materia acustica”;
- la certificazione della società C.A.D.F. S.p.A., espressa con nota prot. n. 9921 del 12.04.2016, nella quale si comunica che l'insediamento sito a Comacchio via Valle Isola n. 9 è inserito in zona dotata di servizio pubblico di fognatura sita a monte dell'impianto di sollevamento del comparto commerciale, il quale è servito da fognatura separata privata;
- Visto il Nulla Osta ai fini idraulici del Consorzio di Bonifica del II° Circondario Polesine di San Giorgio prot. n. 5174 in data 10.11.2008 (assunto al P.G. della Provincia n. 97091 in data 17.11.2008), rilasciato

alla società BENNET S.p.A. per lo scarico nel canale Lidi delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento commerciale e dalle aree ad esso collegate, a condizione che:

- le acque siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia;
 - l'area complessiva, non deve essere superiore a quella indicata nella relazione idraulica, allegata alla richiesta di Nulla Osta e quindi dell'estensione totale di mq. 75.250;
 - la portata massima non superi 507 lt/sec;
 - lo scarico delle acque meteoriche viene regolato da una paratoia posta allo sbocco del sistema fognario, tale manufatto di regolazione viene manovrato esclusivamente dal Consorzio nel rispetto della gestione idraulica del territorio;
 - non si potrà apportare alcuna variazione ai tracciati, alle quantità ed alle misure sopramenzionate senza previo autorizzazione da parte del Consorzio;
- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell'ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone "in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente, se del caso, individua nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi";
 - Considerate la modalità dello scarico delle acque di prima pioggia e l'estensione dell'area di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, si ritiene opportuno prescrivere il rispetto di tutti i parametri della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico di acque di prima pioggia;
 - Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "Bennet S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Milano (MI), via Goldoni n. 11 ed attività nel Comune di Comacchio (FE), località Collinara, via Valle Isola n. 9, codice fiscale e PIVA n. 07071700152 per l'esercizio dell'attività di commercio e distribuzione carburanti .

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A - Planimetria rete fognaria.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con i caratteri "S1" e "2", indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Dovranno essere rispettate tutte le norme idrauliche prescritte dal Consorzio di Bonifica per lo scarico delle acque meteoriche.
4. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
8. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
9. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124, Atto della Provincia n. 96862 del 06.12.2012;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto n. 96862 del 06.12.2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Settore IV del Comune di Bondeno, alla Provincia di Ferrara ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio .

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.